



DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Area della Previdenza

Settore del Trattamento di Ouiescenza del personale di Polizia penitenziaria

Prot. n.



Roma, li

PU-GDAP-2000-12/03/2009-0095855-2009 LETTERA CIRCULARE

10-14.04.2009 h.f.

All'Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale -

Alle Direzioni Generali del Dipartimento

Alla Direzione dell'Istituto Superiore degli Studi Penitenziari

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti (comprese le Case Mandamentali)

Alle Direzioni delle Scuole di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia Penitenziaria del personale dell'Amministrazione Penitenziaria

Alle Direzioni degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna

Alla Direzione del Centro Amministrativo "Giuseppe Altavista"

Alla Direzione dei Magazzini Vestiario

e, p.c. Al Dipartimento per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

Oggetto: Decorrenza delle pensioni di anzianità al raggiungimento del 40° anno di anzianità contributiva (art.6, D.Lgs 165/97); Beneficio in luogo dell'indennità di ausiliaria (art.3, c.7, D.Lgs 165/97) Note interpretative.





Ministero della Giustinia

Con la presente, si integra la lettera circolare prot. n.26001/1.1 del 2.10.1998 per quanto attiene i pensionamenti a domanda con un'anzianità contributiva pari ad anni 40 (punto C2 – pag. 9).

Con una recente nota esplicativa, l'INPDAP ha inteso chiarire che, a decorrere dall'anno 2009, nei confronti del personale che matura il diritto alla pensione di anzianità (a domanda), ai sensi del comma 1, dell'art.6, del D.Lgs. n.165/97, e nel caso in specie, facendo valere il requisito richiesto di 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica, la decorrenza della pensione non è più immediata, ma è soggetta alle uscite programmate previste dall'art. 1, comma 29 della legge n. 335/95 (c.d. finestre) come di seguito specificato:

- i lavoratori che risultano essere in possesso del requisito dei 40 anni contributivi entro i primi tre trimestri dell'anno (ovvero entro il 30 settembre), possono accedere al pensionamento dal <u>1º gennaio</u> dell'anno successivo;
- i lavoratori che risultano essere in possesso del requisito dei 40 anni contributivi nel quarto trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento dal <u>1º aprile</u> dell'anno successivo.

L'accesso secondo le predette uscite programmate consente la continuità fra il trattamento stipendiale e quello pensionistico.

Ciò premesso, alla luce di quanto sopra esposto, si comunica che tutte le risposte fornite ai dipendenti su quesiti inerenti la predetta modalità di cessazione, devono intendersi integrate dal contenuto della presente circolare.

Inoltre, nell'occasione si precisa che coloro che maturano il diritto alla pensione di anzianità ai sensi del comma 2, dell'art.6, del D.Lgs 165/97 (ovvero al raggiungimento del 53° anno di età e della massima anzianità contributiva pari all'80%), continuano a non essere interessati dalle predette decorrenze ed accedono al trattamento pensionistico dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Infine, si ritiene utile ricordare al personale il cui trattamento pensionistico rientra nel sistema contributivo (coloro che alla data del 31/12/1995 hanno un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18) e che cessa dal servizio per raggiunti limiti di ctà, che la pensione sarà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art.3, comma 7, del D.Lgs. 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio. Tale beneficio opera unicamente nei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età con esclusione delle cessazioni a domanda e per infermità (rif. circ. Inpdap n. 19 dell'1.6.2005).

1L DIRETTORE GENERALE Dott. Massimo De Pascalis